

DIMISSIONI ON-LINE

Dal 12 marzo la nuova procedura per cessare il rapporto di lavoro

Dal 12 marzo 2016 (così come indicato nel D.Lgs 151/2015 del Jobs Act), il dipendente, che cessa il proprio rapporto per dimissioni o che sottoscrive un atto di risoluzione consensuale, dovrà presentare l'atto di interruzione del rapporto compilando e inviando telematicamente un apposito modello che verrà poi trasmesso telematicamente al proprio datore di lavoro, attraverso il sito del Ministero del Lavoro. Dalla suddetta data, pertanto, sarà abrogata l'attuale procedura introdotta nel 2012 dalla Riforma Fornero.

Dal testo della norma si evince che la nuova procedura non è applicabile:

- ai rapporti di lavoro autonomo e di para-subordinazione, quali co.co.co;
- al lavoro domestico;
- alle dimissioni/risoluzione consensuale disposte nelle sedi conciliative.

Sono altresì escluse le dimissioni/risoluzioni consensuali delle *lavoratrici madri* (ed entro un anno dal matrimonio), soggette alla convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente

La norma prevede il cosiddetto diritto di ripensamento. Il lavoratore, infatti, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità di invio.

La mancata effettuazione della procedura produrrà l'inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale. In sintesi, la nuova procedura si compone delle seguenti fasi.

Il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione), deve:

- richiedere (se non già in possesso) il codice PIN INPS accedendo al sito INPS e registrarsi al Ministero del Lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.it;
- andare alla pagina dedicata sul sito www.lavoro.gov.it e aprire il format on-line per l'immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca;
- inviare telematicamente il modello.
- Il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà così trasmesso:
- al datore di lavoro via pec;
- alla Direzione territoriale del lavoro competente mediante notifica.

In merito a tale procedura, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, Confartigianato ha prontamente interessato le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro al fine di segnalare le numerose criticità connesse alle nuove modalità di comunicazione delle dimissioni, rappresentando la propria preoccupazione circa una procedura che, pur essendo posta a carico del lavoratore, per la sua complessità determina effetti negativi anche nei confronti dei datori di lavoro in termini di certezza del diritto e di aggravio dei costi.